














SPECIALE

LEGGE DI BILANCIO 2019
LE MISURE PER IL LAVORO

NORMA	CONTENUTO DELLA NORMA
<p>REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA</p> 	<p>Al fine dell'introduzione delle pensioni di cittadinanza e del reddito di cittadinanza, si prevede l'istituzione presso il Ministero del Lavoro del "Fondo per il reddito di cittadinanza", con una dotazione pari a 7,1 miliardi di euro per il 2019, 8,055 miliardi per il 2020 e 8,137 miliardi a decorrere dal 2021.</p> <p>L'attuazione del reddito e delle pensioni di cittadinanza è demandata ad appositi provvedimenti normativi.</p>
<p>RAFFORZAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO</p> 	<p>Si prevede che, nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza, fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 sia destinato ai Centri per l'Impiego al fine del loro potenziamento. Un importo fino a 10 milioni di euro per l'anno 2019 è destinato al funzionamento di ANPAL Servizi. Il potenziamento dei Centri per l'Impiego, propedeutico all'avvio del reddito di cittadinanza, dovrebbe muoversi lungo tre direttrici:</p> <ul style="list-style-type: none"> » rafforzamento dell'organico attraverso l'aumento del personale e promozione dello sviluppo delle competenze degli operatori; » dotazione di un software unico e costruzione del sistema informativo del lavoro attraverso l'effettiva integrazione di tutte le banche dati, al fine di garantire la creazione del fascicolo elettronico del lavoratore; » rafforzamento della dotazione strumentale e informatica e della connettività dei Centri per l'Impiego.
<p>REVISIONE DEL SISTEMA PREVIDENZIALE</p> 	<p>Si prevede l'istituzione presso il Ministero del Lavoro del "Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani", con una dotazione pari a 3,97 miliardi di euro per l'anno 2019, 8,336 miliardi per il 2020, 8,684 miliardi per il 2021, 8,153 miliardi per il 2022, 6,99 miliardi per il 2023 e 7 miliardi di euro a decorrere dal 2024.</p> <p>L'attuazione delle misure è demandata ad appositi provvedimenti normativi.</p>
<p>REVISIONE TARIFFE INAIL</p> 	<p>E' disposta l'entrata in vigore del nuovo sistema tariffario Inail, previa emanazione degli appositi decreti attuativi ex art. 3 D.Lgs n. 38/2000. La riforma è sottoposta a monitoraggio, con la previsione di apposite misure correttive in caso di significativi scostamenti in senso negativo sull'equilibrio dei conti. Al fine di assicurare l'applicazione delle nuove tariffe sono differiti i termini per l'Autoliquidazione 2018/2019, con lo slittamento al 31 marzo 2019 della comunicazione da parte dell'Inail delle basi di calcolo ai datori di lavoro, e al 16 maggio 2019 del termine per i pagamenti dei premi, anche in relazione al sistema di pagamento in quattro rate (con l'unificazione al predetto termine delle scadenze per la prima e la seconda rata).</p>
<p>CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0</p> 	<p>Viene prorogato di un anno (2019) il riconoscimento del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale impresa. La norma differenzia l'entità del credito d'imposta a seconda dell'assetto organizzativo dell'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> » PICCOLE IMPRESE: credito di imposta nella misura del 50% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo dedicato ad attività di formazione, nel limite di 300.000 euro; » MEDIE IMPRESE: credito di imposta nella misura del 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo dedicato ad attività di formazione, nel limite di 300.000 euro; » GRANDI IMPRESE: credito di imposta nella misura del 30% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo dedicato ad attività di formazione, nel limite di 200.000 euro. <p>Per la copertura è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020.</p>

NORMA	CONTENUTO DELLA NORMA
<p>SISTEMA DUALE</p> 	<p>Si prevede uno stanziamento aggiuntivo di 50 milioni di euro per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato duale (c.d. di primo livello), nonché dei percorsi formativi relativi all'alternanza scuola – lavoro. In virtù di tale previsione le risorse destinate al sistema duale per il 2019 sono pari a 125 milioni di euro (75 milioni erano già previsti dalla legge di bilancio 2018).</p>
<p>INCENTIVI AL CONTRATTO DI APPRENDISTATO</p> 	<p>Si riduce a 5 milioni di euro il finanziamento relativo agli incentivi per l'apprendistato di primo livello previsti dall'art. 32 del D.Lgs. n. 150/2015 (aliquota contributiva al 5%; no versamento ticket licenziamento; no versamento 0,30; sgraviototale contribuzione NASpl). Per il finanziamento di tale regime agevolativo si prevede adesso un finanziamento di 5 milioni di euro per il 2018, 5 milioni di euro per il 2019 (5 milioni di euro a decorrere dal 2020).</p>
<p>SGRAVIO CONTRIBUTIVO GIOVANI ECCELLENZE</p> 	<p>Si prevede un esonero contributivo, pari ad 8mila euro per 12 mesi, per chi assume, nel 2019, a tempo indeterminato giovani eccellenze, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> > cittadini under 30 con laurea magistrale, ottenuta tra il 1° gennaio 2018 ed il 30 giugno 2019, con 110 e lode, e media ponderata di almeno 108/110, ed entro la durata legale del corso di studi; > cittadini in possesso di dottorato di ricerca, ottenuto tra il 1° gennaio 2018 ed il 30 giugno 2019, prima del compimento dei 34 anni, in università statali o non statali legalmente riconosciute. <p>L'esonero spetta, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> > per le trasformazioni a tempo indeterminato avvenute nel corso del 2019 e fermo restando il possesso dei requisiti richiesti alla data di trasformazione; > per la parte residua, nel caso in cui il lavoratore, per il quale l'esonero è stato parzialmente fruito, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da un altro datore di lavoro nel corso del 2019. <p>L'esonero, le cui modalità di fruizione saranno oggetto di una circolare dell'INPS, è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.</p>
<p>CONTRASTO AL LAVORO NERO</p> 	<p>Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si prevede un incremento delle sanzioni per irregolarità in materia di lavoro. In particolare, sono aumentate del 20% le sanzioni connesse a:</p> <ul style="list-style-type: none"> > lavoro irregolare (assenza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro); > somministrazione di lavoro (esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione; ricorso, da parte dell'utilizzatore, a soggetti diversi da quelli autorizzati dalla legge); > appalti e distacchi non genuini; > obblighi di comunicazione in caso di distacco transnazionale; > durata massima dell'orario di lavoro e disciplina dei riposi. <p>Sono invece aumentate del 10% le sanzioni dovute per la violazione di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tali maggiorazioni sono raddoppiate se nei tre anni precedenti il datore di lavoro sia già stato colpito da sanzioni amministrative o penali per medesimi illeciti.</p>

NORMA	CONTENUTO DELLA NORMA
<p>ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO</p> 	<p>Si prevede che i percorsi di alternanza scuola - lavoro siano denominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e che, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, con effetti dall’esercizio finanziario 2019, siano attuati per una durata complessiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali (rispetto alle precedenti 400 ore); b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici (rispetto alle attuali 400 ore); c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei (finora l’obbligo è stato pari a 200 ore nel triennio). <p>Con decreto del Ministro dell’Istruzione, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, saranno definite le linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.</p>
<p>CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITÀ</p> 	<p>Viene prorogato per il 2019 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, e ne viene elevata la durata da 4 a 5 giorni. Inoltre, si dispone anche per il 2019 che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima).</p>
<p>MATERNITÀ POSTICIPATA</p> 	<p>E’ prevista la possibilità per le lavoratrici di astenersi nei cinque mesi successivi al parto, in alternativa alle normali modalità di fruizione del congedo obbligatorio di maternità (due mesi prima del parto e tre mesi successivi), a condizione che ci sia parere medico favorevole.</p>
<p>MATERNITÀ E SMART WORKING</p> 	<p>Viene previsto che i datori di lavoro che stipulano accordi in materia di smart working debbano riconoscere priorità alle richieste provenienti dalle lavoratrici madri nei tre anni successivi alla conclusione del congedo obbligatorio di maternità nonché ai lavoratori con figli disabili.</p>

©
Confartigianato
Imprese

ARTSER